



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 1/17/CONS

**MODIFICHE ALLA DELIBERA N. 666/08/CONS RECANTE
“REGOLAMENTO PER LA TENUTA DEL REGISTRO DEGLI OPERATORI
DI COMUNICAZIONE” A SEGUITO DELL’APPROVAZIONE DELLA
LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N. 232**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 12 gennaio 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e in particolare l’art. 1, comma 6, lett. c), n. 14;

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)*”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell’amministrazione digitale*”;

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*” ed in particolare l’articolo 1, comma 243, il quale dispone che “*tutti gli operatori economici che svolgono attività di call center su numerazioni nazionali devono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, iscriversi al Registro degli operatori di comunicazione di cui alla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, comunicando, altresì, tutte le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi di call center. L’obbligo di iscrizione sussiste anche a carico dei soggetti terzi affidatari dei servizi di call center e deve essere contemplato nel contratto di affidamento del servizio*”;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 492/16/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS, del 24 marzo 2016;

CONSIDERATA la necessità di modificare l’art. 2, comma 1, dell’allegato A alla delibera n. 666/08/CONS, inserendo tra i soggetti tenuti all’iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) anche gli operatori economici che svolgono attività di *call center* su numerazioni nazionali nonché i soggetti terzi affidatari dei servizi di *call center*;

CONSIDERATA la necessità di modificare l’allegato B della medesima delibera nella parte in cui si prevedono gli obblighi di comunicazione relativi allo sviluppo dell’assetto societario dei soggetti esercenti l’attività di servizi di comunicazione elettronica, estendendo i medesimi obblighi di comunicazione anche agli operatori economici che svolgono attività di *call center* su numerazioni nazionali nonché ai soggetti terzi affidatari dei servizi di *call center*;

CONSIDERATA l’esigenza di modificare il predetto allegato B nella parte in cui sono indicati gli obblighi di comunicazione relativi all’attività svolta da parte degli operatori iscritti, prevedendo che gli operatori economici che svolgono attività di *call center* su numerazioni nazionali nonché i soggetti terzi affidatari dei servizi di *call center* producano, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello 25/ROC, nel quale vengano indicate tutte le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi di *call center*;

CONSIDERATA la necessità di modificare l’allegato D alla delibera n. 666/08/CONS prevedendo nel modello 2/ROC anche l’attività di *call center* su numerazioni nazionali e introducendo il modello 25/ROC, nel quale vengano indicate tutte le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi di *call center* da parte degli operatori economici che svolgono attività di *call center* su numerazioni nazionali nonché da parte dei soggetti terzi affidatari dei servizi di *call center*;

CONSIDERATA l’esigenza di adeguare il sistema informativo automatizzato del ROC, introducendo il predetto modello 25/ROC per consentire agli operatori economici esercenti l’attività di *call center* la comunicazione delle numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico;

CONSIDERATA, pertanto, l’opportunità che i predetti operatori fino alla data del 30 giugno 2017 trasmettano la domanda di iscrizione al Registro mediante accesso all’indirizzo www.impresainungiorno.gov.it attraverso l’utilizzo della Carta nazionale dei servizi (CNS), allegando alla pratica telematica il modello 25/ROC cartaceo, reso disponibile sul sito web dell’Autorità;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

Modifica dell'articolo 2, comma 1, dell'Allegato A alla delibera n. 666/08/CONS

1. Al comma 1 dell'articolo 2 dell'Allegato A alla delibera n. 666/08/CONS è aggiunta la seguente lettera:

“k. gli operatori economici esercenti l'attività di call center: tutti gli operatori economici che svolgono attività di call center su numerazioni nazionali nonché i soggetti terzi affidatari dei servizi di call center”.

Articolo 2

Modifica dell'articolo 18 dell'Allegato A alla delibera n. 666/08/CONS

1. Il testo dell'articolo 18 dell'Allegato A alla delibera n. 666/08/CONS è sostituito dal seguente:

“La modulistica costituisce l'allegato D al presente regolamento e si compone dei modelli dal n. 1/ROC al n. 25/ROC”.

Articolo 3

Modifica dell'Allegato B alla delibera n. 666/08/CONS - Dichiarazioni relative all'assetto societario dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica

1. Il paragrafo *“Dichiarazioni relative all'assetto societario dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica”* è sostituito dal seguente:

“Dichiarazioni relative all'assetto societario dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica e degli operatori economici esercenti l'attività di call center:

1. *I fornitori di servizi di comunicazione elettronica e gli operatori economici esercenti l'attività di call center, in forma di società di capitali o cooperative, producono, all'atto*

h



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

della presentazione della domanda di iscrizione una dichiarazione, redatta secondo i modelli 5/1/ROC, 5/2/ROC, 5/3/ROC, 5/4/ROC, contenente:

a) l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto. Le società quotate in borsa devono comunicare le sole partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale, indicando per ciascuna di esse - attraverso il modello 5/5/ROC - le rispettive partecipazioni di controllo. Sono considerate partecipazioni di controllo, a tal fine, sia le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi, sia quelle in relazione alle quali spetta o è attribuito il diritto di voto. Ai medesimi fini devono essere anche computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate, sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti. Alle società quotate in borsa non si applica la successiva lettera b);

b) l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle società a cui sono intestate le azioni o le quote della società da iscrivere;

c) l'indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone, o l'esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o quote delle società di cui ai livelli delle lettere a) e b).

2. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica e gli operatori economici esercenti l'attività di call center, in forma di società di persone, producono, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello 5/3/ROC, contenente l'indicazione dell'elenco dei propri soci.

Articolo 4

Modifica dell'Allegato B alla delibera n. 666/08/CONS - Dichiarazioni relative all'attività svolta

1. Nella sezione "Dichiarazioni relative all'attività svolta" dell'allegato B alla delibera n. 666/08/CONS, dopo il punto "i fornitori di servizi di comunicazione elettronica" è aggiunto il seguente punto:

"gli operatori economici che svolgono attività di call center su numerazioni nazionali nonché i soggetti terzi affidatari dei servizi di call center producono, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello 25/ROC, nel quale vengono indicate tutte le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi di call center".



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Articolo 5

Modifica dell'Allegato D alla delibera n. 666/08/CONS

1. Il modello 2/ROC, recante “*Dati generali dell’Operatore di Comunicazione richiedente l’iscrizione*”, è sostituito dal nuovo modello 2/ROC allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Viene introdotto il modello 25/ROC, recante “*Operatori economici esercenti l’attività di call center*”, allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Articolo 6

Disposizioni transitorie e finali

1. Gli operatori economici esercenti l’attività di *call center* nonché i soggetti terzi affidatari dei servizi di *call center* sono tenuti a trasmettere la domanda di iscrizione, in modalità telematica, al Registro degli operatori di comunicazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 11 dicembre 2016, n. 232, mediante accesso all’indirizzo www.impresainungiorno.gov.it attraverso l’utilizzo della Carta nazionale dei servizi (CNS).
2. Nelle more dell’adeguamento del sistema informativo automatizzato del ROC, gli operatori economici esercenti l’attività di *call center* nonché i soggetti terzi affidatari dei servizi di *call center*, fino alla data del 30 giugno 2017, trasmettono la domanda di iscrizione, in modalità telematica, al Registro degli operatori di comunicazione, allegando alla pratica telematica il modello 25/ROC cartaceo, reso disponibile sul sito web dell’Autorità.
3. L’inosservanza dell’obbligo di iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 50.000, così come disposto dall’art. 1, comma 243, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità unitamente ai testi coordinati dell’allegato A e dell’allegato B alla delibera n. 666/08/CONS e ai modelli 2/ROC e 25/ROC.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.

Roma, 12 gennaio 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martuscello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi

Il presente atto è conforme all'originale

h